



Comune di solopaca

PROVINCIA DI BENEVENTO

Telefono 0824/97.74.77 – 0824/97.77.25- fax 0824/97.77.52

SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO

UFFICIO TRIBUTI

ACCONTO I.M.U. ANNO 2015

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Avvisa che entro il 16 giugno p.v. scade il termine per il pagamento dell'acconto I.M.U. per l'anno 2015

IMU

– **Presupposto dell'IMU** è il possesso di immobili diversi da quelli esenti in base a disposizioni di legge;

– Sono **soggetti passivi** dell'IMU:

- a) il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa; il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
- b) il concessionario nel caso di concessione di aree demaniali;
- c) il locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

– **Dal 2015, l'imposta non si applica alle seguenti fattispecie:**

- a) le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dal possessore e le relative pertinenze **escluse quelle appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9;**
- b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- c) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal de-creto del Ministero delle infrastrutture, di concerto con il Ministero della solidarietà sociale, con il Ministero delle politiche per la famiglia e con quello per le politiche giovanili e le attività sportive del 22/04/2008;
- d) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- e) l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio per-manente appartenente alle Forze armate, alle Forze di polizia ad ordinamento civile o militare, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- f) i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- g) i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- h) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- i) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis D.P.R. 601/1973 e successive modificazioni;
- l) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli artt. 8 e 19 Cost., e le loro pertinenze;
- m) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli artt. 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense;
- n) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- o) i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, **posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali** di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, **iscritti nella previdenza agricola**, ai sensi del D.L. nr. 4 del 24/01/2015;
- p) gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del TUIR destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica (fattispecie introdotta a decorrere dal 2014), didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 222/1985;

– A favore degli immobili adibiti ad abitazioni principali (per i soli immobili iscritti nelle categorie catastali A1, A8 e A9), è riconosciuta una **detrazione** di importo pari ad euro 200,00 rapportata ai mesi di possesso;

– **Il pagamento per il 2015 dovrà avvenire in due rate:**

- a) la prima rata entro il 16 giugno, in misura pari al 50% dell'imposta dovuta per l'anno 2014;
- b) la seconda rata, entro il 16 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno, con conguaglio sulla prima rata, sulla base delle aliquote e delle detrazioni fissate dal Comune e pubblicate entro il 28 ottobre sul seguente sito:
<http://www.finanze.it/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/imu2012/sceltaregione.htm>.

– le **aliquote** da applicare per la determinazione dell'acconto IMU anno 2014 sono le seguenti :

• aliquota di base	7,6 ‰
• per abitazione principale	4 ‰
• per altri immobili.....	7,6 ‰

– È **riservato allo Stato** il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%. Sui medesimi immobili, le quote eccedenti l'aliquota dello 0,76% vanno versate al Comune.

– La **base imponibile è ridotta** del 50% per:

- i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10, D.Lgs. n. 42/2004;
- per i fabbricati dichiarati inabitabili o inabitabili e di fatto non utilizzabili.

– I **Codici tributo** da utilizzare nel 2015 per l'IMU sono:

"3912" - denominato: "IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze - art. 13, c. 7, D.L. 201/2011 - COMUNE";
"3913" - denominato: "IMU - imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale - COMUNE";
"3914" - denominato: "IMU - imposta municipale propria per i terreni - COMUNE";
"3916" - denominato: "IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - COMUNE";
"3918" - denominato: "IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati - COMUNE";
"3923" - denominato: "IMU - imposta municipale propria - INTERESSI DA ACCERTAMENTO - COMUNE";
"3924" - denominato: "IMU - imposta municipale propria - SANZIONI DA ACCERTAMENTO - COMUNE";
"3925" - denominato: "IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - STATO";
"3930" - denominato: "IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - INCREMENTO COMUNE";

Il pagamento dell'IMU può essere effettuato sia con modello di versamento **F24** che **con bollettino postale nr. 1008857615 intestato a "Pagamento IMU"**, valido indistintamente per tutti i comuni del territorio nazionale. Il **Codice Ente è I809**.

Per qualsiasi ulteriore chiarimento rivolgersi all'ufficio tributi del Comune di Solopaca negli orari d'ufficio.

Solopaca 05/06/2015

Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to Dr. Basilio Tanzillo